

51

COMUNE DI VILLARICCA
Provincia di Napoli

**REGOLAMENTO DI APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'
E PER L'EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO
DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI**



COMUNE DI VILLARICCA
PROVINCIA DI NAPOLI

Part. m.
Del.

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA

N. 267 DEL 28/06/94

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEI DIRITTI
SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI.

I N D I C E

DISPOSIZIONI GENERALI - TITOLO I

ART. Oggetto di Regolamento.....

ART. Ambito di applicazione.....

ART. 3 Classificazione..del Comune.....

ART. 4 Tipologia degli impianti pubblicitari e delle affi.....

ART. 5 Provvedimento per l' installazione di mezzi pubblici.....

ART. 6 Rettifica ed accertamento d' ufficio.....

ART. 7 Funzionari responsabile.....

ART. 8 Pagamento dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti
pubbliche affissioni.....

ART. 9 Contenzioso.....

ART. 10 - Rimborsi.....

ART. 11 - Oggetto..(Imposta.sulla.Pubblicità).TITOLO.II.....

ART. 12 - Soggetto passivo.....

ART. 13 - Modalità di effettuazione della pubblicità..... Pag.

ART. 14 - Dichiarazione per l' effettuazione di pubblicità..... Pag.

ART. 15 - Pubblicità effettuata su spazi comunali..... Pag.

ART. 16 - Limitazioni e divieti..... Pag.

ART. 17 - Modalità di applicazione dell'imposta..... Pag.

ART. 18 - Oggetto..(Diritto.sulle.pubbliche affissioni).TITOLO.III. Pag.

ART. 19 - Superficie delle pubbliche affissioni..... Pag.

ART. 20 - Modalità per le pubbliche affissioni..... Pag.

ART. 21 - Diritto sulle pubbliche affissioni..... Pag.

ART. 22 - Affissioni dirette..... Pag.

ART. 23 - Tariffe-.DISPOSIZIONI.COMUNI.-.TITOLO.IV..... Pag.

ART. 24 - Pagamento del diritto..... Pag.

ART. 25 - Riduzione del diritto..... Pag.

ART. 26 - Esenzioni del diritto..... Pag.

ART. 27 - Sanzioni tributarie ed interessi..... Pag.

ART. 28 - Sanzioni amministrative;;..... Pag.


ART. 29 - Gestione del servizio..... Pag.

ART. 30 - Durata della concessione..... Pag.

ART. 31 - Disposizioni..... Pag.



[Handwritten signature]



1

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

(Oggetto del Regolamento)

Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni, a norma degli artt. 1-37 del Decreto Legislativo 15/11/1993, n° 507 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 2

(Ambito di applicazione)

La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni effettuate nell'ambito del Comune di VILLARICCA, sono soggette, rispettivamente, ad una imposta od al pagamento di un diritto secondo le disposizioni del D.Lgs. n° 507 del 15/11/93 e successive modificazioni ed integrazioni, oltre che alle norme del presente regolamento.

ART. 3

(Classificazione del Comune)

In applicazione dell'art.2 del D.Lgs. n° 507/93 il Comune di VILLARICCA è da considerarsi appartenente alla classe IV, in base alla popolazione residente al 31/12/1991, quale risulta dai dati pubblicati dall'Istituto Centrale di Statistica.



Handwritten signature or initials.

ART. 4

(Tipologia degli impianti pubblicitari e delle affissioni)

E' competenza dell'Ufficio tecnico di concerto con il Comando Vigili Urbani, definire o approvare le caratteristiche tecniche e strutturali degli impianti pubblicitari in relazione alla loro ubicazione, alle norme del Codice della Strada e ad ogni altro vincolo di natura ambientale o per esigenze di pubblico interesse, nonché definire la tipologia degli stessi e le modalità per ottenerne la installazione.

ART. 5

(Provvedimento per l'installazione di mezzi pubblicitari)

Chiunque intenda installare nel territorio comunale, anche temporaneamente, impianti pubblicitari, deve farne apposita domanda al Comune.

La domanda deve contenere :

- a) l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale ed il codice fiscale del richiedente;
- b) l'ubicazione esatta del luogo ove si intende installare l'impianto;
- c) la descrizione dell'impianto, corredata della necessaria documentazione tecnica e disegno illustrativo;
- d) la dichiarazione di conoscere e sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento.

Il richiedente è comunque tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari al fine dell'esame della domanda.

Ove si intenda installare l'impianto su suolo pubblico dovrà essere preventivamente richiesta ed acquisita apposita concessione per l'occupazione del suolo. Se l'impianto deve essere installato su area o bene privato, dovrà essere attestata la disponibilità di questi.

L'ufficio competente riceve ed esamina la domanda e provvede in merito ai sensi delle disposizioni della L. 7/8/1990 n° 241, e del vigente Regolamento comunale sul Procedimento Amministrativo.

Handwritten signature or initials.

ART. 6

(Rettifica ed accertamento d'ufficio)

Il Comune, entro due anni dalla data in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, procede a rettifica o ad accertamento d'ufficio, notificando al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, apposito avviso motivato.

Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario. L'importo dell'imposta o della maggiore imposta accertata, delle soprattasse dovute e dei relativi interessi, nonchè il termine di 60 giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.

Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per l'organizzazione e la gestione dell'imposta, ovvero, nel caso di gestione in concessione, da un rappresentante del concessionario.

ART. 7

(Funzionario responsabile)

Nel caso di gestione diretta, il Comune designa un funzionario cui sono attribuiti le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni.

Il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

Il Comune tenuto a comunicare alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze il nominativo del funzionario entro 60 giorni dalla sua nomina.

Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma 1 spettano al concessionario.

RFW

PROV. 1



ART. 8

(Pagamento dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni.)

Il pagamento dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al suo concessionario, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a lire 500 o per eccesso se è superiore.

L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla dichiarazione prevista dall'art. 8 del D.Lgs. n° 507/93 per quanto riguarda la pubblicità ed alla richiesta di cui all'art. 19 del citato decreto per quanto riguarda le pubbliche affissioni.

Il Comune di **VILLARICA**, ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 507/93, acconsente, per le affissioni non aventi carattere commerciale, al pagamento diretto in contanti (denaro o assegni circolari), tale pagamento può essere eseguito contestualmente alla dichiarazione del servizio, presso gli uffici del Comune competente o presso il Concessionario.

Per l'effettuazione dei pagamenti sopra descritti dovrà essere usato il bollettino predisposto dal Ministro delle Finanze e dovrà essere indicata la causale del versamento.

Fino alla predisposizione del modello suddetto, sono validi i versamenti effettuati con i bollettini attualmente in dotazione.

Si applicano integralmente i commi 4, 5, 6 e 7 dell'art. 9 del D.Lgs. n° 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni.

Spoll



5

ART. 9
(Contenzioso)

Contro gli atti di accertamento ammesso ricorso:

- a) all'Intendente di Finanza sino alla data di insediamento della Commissione Tributaria provinciale;
- b) alla detta Commissione Tributaria provinciale, dopo il suo insediamento, secondo il disposto dell'art. 80 del D.Lgs. 31/12/1992 n. 546, recante: "Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991 n. 413".

ART. 10
(Rimborsi)

Il contribuente può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di due anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Comune provvede nel termine di novanta giorni.

Spoll



6

TITOLO II - IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ


ART. 11 (Oggetto)

Ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n°507/93 è soggetta all'imposta sulla pubblicità la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visiva o acustica, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile. Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica alla scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato. Si intende per attività economica lo scambio di beni o di servizi o comunque, una attività suscettibile di valutazione economica.

ART. 12 (Soggetto passivo)

Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone, a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.

E' solidamente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.



ART. 13
(Modalità di effettuazione della pubblicità)

3
COMUNALE

Nel territorio del Comune di VILLARICCA la diffusione di messaggi pubblicitari può avvenire esclusivamente attraverso i mezzi pubblicitari e gli impianti di propaganda e pubblicità definiti ed individuati dal Comune medesimo.

ART. 14
(Dichiarazione per l'effettuazione di pubblicità)

Il soggetto passivo di cui all'art. 6 del D.Lgs. n°507/93, è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al Comune apposita dichiarazione anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati.


La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente, nuova, imposizione;

è fatto obbligo al Comune di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verificano modificazioni degli elementi dichiarati, cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta: tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuata entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità di cui agli artt. 12, 13 e 14 commi 1, 2, e 3 si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal primo gennaio dell'anno in cui stata accertata; per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento

12/11



ART. 15
(Pubblicità effettuata su spazi comunali)

Qualora la pubblicità sia effettuata su beni di proprietà comunale o ~~dalla~~ in godimento al Comune, ovvero su beni appartenenti al demanio comunale, oltre alla corresponsione dell'imposta ~~dovuta~~ il pagamento di un canone di affitto o di concessione ~~nella~~ misura stabilita dal Comune, nonchè il pagamento della tassa per occupazione di spazi e di aree pubbliche, quando sia dovuta.

ART. 16
(Limitazioni e divieti)

Per i divieti e le limitazioni alle forme pubblicitarie valgono le disposizioni previste dal suddetto regolamento e dalla norme del Codice della Strada.

L'autorizzazione ad esporre trasversalmente alle vie o alle piazze striscianti pubblicitari ed altri mezzi simili pu essere rilasciata solo quando, per l'ubicazione, le dimensioni e le iscrizioni, essi non possono nuocere all'estetica e al decoro urbano, nonchè alla sicurezza della viabilità.



ART. 17
(Modalità di applicazione dell'imposta)

L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.

Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si dà luogo ad applicazione di imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.

Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l'imposta calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

I festoni di bandierine e simili, nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.



10

TITOLO III - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

ART. 18 (Oggetto)

Le pubbliche affissioni costituiscono servizio di esclusiva competenza comunale. Il Comune di **VILLARICCA** garantisce, quindi, l'affissione negli impianti specificamente individuati di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque privi di rilevanza economica.

Il Comune di **VILLARICCA** prevede, altresì, di individuare gli spazi riservati ai messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche. Per gli effetti delle disposizioni di cui sopra, la percentuale degli impianti da destinare alle affissioni sociali il 20% del numero complessivo degli impianti, mentre la restante percentuale del 55% destinata ai messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

ART. 19 (Superficie delle pubbliche affissioni)

La superficie degli impianti da adibire a pubbliche affissioni non può comunque essere inferiore a mq 12 per ogni 1000 abitanti. Tale misura dovrà subire variazioni in relazione a precise ed oggettive circostanze e per motivi di pubblico interesse.



11

ART. 20
(Modalità per le pubbliche affissioni)

Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione che deve essere annotata in apposito registro cronologico.

La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo, nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.

Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore.

In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.

La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.

Nei casi di cui ai commi 4 e 5 il committente può annullare la commissione senza onere a suo carico ed il Comune tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni.

Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.

Il Comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente, mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.

Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere, ad eccezione degli annunci notturni, od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 e nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10% per diritto, con un minimo di 50.000 per ciascuna commissione; tale maggiorazione può con apposita previsione del capitolato d'onori di cui all'art. 28, comma 1 del D. Lgs. n° 507/93, essere attribuita in tutto o in parte al concessionario del servizio.



Nell'Ufficio del servizio delle pubbliche affissioni, devono essere esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono ed il registro cronologico delle commissioni.

ART. 21

(Diritto sulle pubbliche affissioni)

Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso richiesto, un diritto, comprensivo dell'imposta sulla pubblicità a favore del Comune che provvede all'effettuazione. La misura del diritto sulle pubbliche affissioni applicate dal Comune di **VILLARICCA** è quella stabilita dall'art. 19 del D.Lgs. n°507/93 per i Comuni di Classe IV.

ART. 22

(Affissioni dirette)

Il Comune di **VILLARICCA** stabilisce, altresì, di destinare il 25% della superficie complessiva ad impianti da attribuire a soggetti privati, comunque diversi da concessionario del pubblico servizio, per l'effettuazione di affissioni dirette. L'utilizzo di tali spazi potrà avvenire dietro richiesta effettuata all'Assessorato competente a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno con allegata la seguente documentazione:

- a) copia della preventiva autorizzazione, concessione o permesso di installazione dei singoli impianti, a norma della legge e dei regolamenti comunali vigenti, rilasciate ai diretti interessati;

ndhw




13
copia del manifesto dei diretti interessati da affiggere e relative dimensioni, numero e formato dei singoli fogli, durata e luoghi di esposizione.

In mancanza di detta documentazione, l'autorizzazione non sarà rilasciata.

Si applica la tariffa sulla pubblicità prevista dall'art. 12 comma 1 e 4 del D. Lgs. n. 507/93.

Sugli steccati, impalcature, ponteggi e simili, per qualsiasi scopo costruiti, il Comune (direttamente o tramite il proprio concessionario), ha diritto ad effettuare le affissioni e la pubblicità nel modo che riterrà più opportuno, senza che possano essere pretese, nei suoi confronti, indennità e compensi di sorta.

Alm



TITOLO IV - DISPOSIZIONI COMUNI

ART. 23 (Tariffe)

Le tariffe dell'imposta della pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, di cui agli artt. 7, comma 7, 12, 13, 14 e 15 del decreto legislativo n° 507/93, sono applicati nella misura stabilita dalla legge ed elencate negli allegati "A" e "B" del presente Regolamento. Per le riduzioni ed esenzioni si applicano rispettivamente le disposizioni contenute negli artt. 16 e 17 del D.Lgs. 507/93. Le maggiorazioni di imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base. Le riduzioni non sono cumulabili.

ART. 24 (Pagamento del diritto)

Il pagamento dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio secondo le modalità di cui all'art. 9 del D.Lgs. n. 507/93.

Per il recupero di somme comunque dovute a tale titolo e non corrisposte si osservano le disposizioni dello stesso art. 9 del citato decreto legislativo.



75

[Handwritten mark]

ART. 15
(Riduzione del diritto)

La tariffa per il servizio della pubblicità e delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

- a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli Enti pubblici territoriali e che non ricadranno nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 507/93;
- b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni, ed ogni altro Ente che non abbia scopo di lucro;
- c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate con il patrocinio o la partecipazione degli Enti pubblici territoriali;
- d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- e) per i manifesti relativi agli annunci mortuari.

ART. 26
(Esenzioni del diritto)

Sono esenti dall'imposta sulla pubblicità e dal diritto sulle pubbliche affissioni:

- a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;

[Handwritten signature]



U
2

- i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- c) i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi;
- d) manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
- f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g) i manifesti concernenti corsi scolastici professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

ART. 27
 (Sanzioni tributarie ed interessi)

Per l'omessa, tardiva o infedele presentazione della dichiarazione di cui all'art. 8 del D.Lgs. n°507/93 si applica, oltre al pagamento dell'imposta o del diritto dovuto, una soprattassa pari all'ammontare dell'imposta o del diritto evaso.

Per l'omesso o tardivo pagamento dell'imposta o delle singole rate di esse o del diritto è dovuta indipendentemente da quella di cui al comma 1, una soprattassa pari al 20% dell'imposta o del diritto, il cui pagamento è stato ritardato.

Le soprattasse previste dai precedenti commi sono ridotte ad un quarto se la dichiarazione prodotta o il pagamento viene eseguito non oltre trenta giorni dalla data in cui avrebbero dovuto essere effettuati, ovvero alla metà se il pagamento viene eseguito entro sessanta giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento.



Sulle somme dovute per l'imposta sulla pubblicità, per il diritto sulle pubbliche affissioni e per le relative soprattasse si applicano interessi di mora nella misura del 7% per ogni semestre compiuto, a decorrere dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili, interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a qualsiasi titolo a decorrere della data dell'eseguito pagamento.

ART. 28

(Sanzioni amministrative)

Per la violazione della legge o del presente regolamento si applica l'art. 24 del D.Lgs. n° 507/93.

Per quanto riguarda la pubblicità abusiva, il Comune o il Concessionario deve effettuare la immediata copertura, in modo che sia prive di efficacia pubblicitaria, con successiva notifica di apposito avviso secondo quanto previsto dall'art.10 del D.Lgs. n. 507/93.

Verrà, inoltre, disposto il sequestro dei mezzi pubblicitari abusivi mediante apposita ordinanza del Sindaco, ai sensi e per gli effetti previsti dai commi 4 e 5 dell'art.24 del decreto 507/93.

ART. 29

(Gestione del servizio)

La gestione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e delle pubbliche affissioni effettuata dal Comune di **VILLARICCA** con affidamento in concessione ai soggetti previsti dal D.Lgs. n. 507/93, art. 28 e segg.

W



ART. 30
(Durata della concessione)

La concessione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni ha durata massima di anni sei.

ART. 31
(Disposizioni)

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti ed in particolar modo il D.Lgs. n. 507/93 e successive modifiche ed integrazioni. Il presente regolamento entra in vigore dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello in cui la relativa deliberazione è divenuta esecutiva a norma di legge.

ALLEGATO "A" TABELLE TARIFFE



RF